

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE****TERZA SEZIONE CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. FRANCO DE STEFANO

- Presidente -

RESPONSABILITÀ
PROFESSIONISTI

Dott. MARCO DELL'UTRI

- Rel. Consigliere -

Dott. RAFFAELE ROSSI

- Consigliere -

Adunanza del 18/01/2023 – CC

Dott. PAOLO SPAZIANI

- Consigliere -

R.G.N. 14811/2020

Dott. CARMELO C. ROSSELLO

- Consigliere -

Rep.

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso r.g. n. 14811/2020 proposto da:

FABRIZIO domiciliato *ex lege* in ROMA, presso la Cancelleria della
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato GA-**- ricorrente -*****contro***ANNA GRAZIA e GIOVANNI domiciliati *ex lege* in
ROMA, presso la Cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati
e difesi dall'avvocato**- controricorrenti -*****nonché***

SOCIETÀ REALE MUTUA ASSICURAZIONI, ALESSANDRA LENZI;



avverso la sentenza n. 60/2020 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 14/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. MARCO DELL'UTRI.

Ritenuto che:

con sentenza resa in data 14/1/2020, la Corte d'appello dell'Aquila ha confermato la decisione con la quale il Tribunale della stessa città ha dichiarato (con sentenza definitiva) l'estinzione del giudizio di primo grado limitatamente al rapporto processuale instaurato da Fabrizio Cimini con la chiamata in causa di Umberto Lenzi, provvedendo, con separata ordinanza, alla prosecuzione del giudizio principale originariamente introdotto da Giovanni e Anna Grazia per la condanna del al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del relativo inadempimento al contratto con il quale gli attori avevano incaricato il della progettazione e della direzione di taluni lavori di demolizione e ricostruzione di un fabbricato di loro proprietà;

a fondamento della decisione assunta, la corte territoriale – dopo aver rilevato la tardività della riassunzione del giudizio di primo grado (precedentemente dichiarato interrotto a seguito del decesso di Umberto Lenzi) – ha sottolineato come del tutto correttamente il primo giudice avesse limitato la dichiarazione di estinzione del giudizio di primo grado al solo rapporto processuale instaurato a seguito della chiamata in causa di Umberto Lenzi da parte del atteso che il nell'invocare (attraverso la chiamata in causa del terzo) l'accertamento della concorrente (se non esclusiva) responsabilità del Lenzi nella produzione dei danni subiti dagli originari attori (in ragione degli inadempimenti imputabili al Lenzi con riguardo agli impegni assunti nei confronti degli attori in qualità di geologo), aveva introdotto una causa del tutto scindibile rispetto a quella principale instaurata da



Giovanni e Anna Grazia con la conseguente instaurazione, nella specie, di un litisconsorzio meramente facoltativo, di per sé tale da giustificare la separazione dei rapporti processuali e (a seguito della tardività della riassunzione della causa nei confronti degli eredi di Umberto Lenzi) la dichiarazione di estinzione della sola causa introdotta dal Cimmino con la chiamata in causa del Lenzi, e la prosecuzione di quella instaurata in via principale dagli originari attori;

avverso la sentenza d'appello, Fabrizio propone ricorso per cassazione sulla base di quattro motivi d'impugnazione;

Giovanni e Anna Grazia resistono con controricorso;

nessun altro intimato svolto difese in questa sede;

entrambe le parti costituite hanno depositato memoria;

considerato che:

con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale erroneamente ritenuto che l'inadempimento da parte del Lenzi del diverso contratto concluso tra quest'ultimo (in qualità di geologo) e gli attori non lo rendesse parte del diverso contratto stipulato tra i e il né, tantomeno, tenuto a garantire quest'ultimo nei confronti dei primi; e per avere altrettanto erroneamente ritenuto che l'odierno ricorrente non avesse proposto alcuna specifica domanda nei confronti del terzo chiamato in causa;

al contrario, evidenzia il ricorrente di aver espressamente invocato, attraverso l'atto di chiamata del Lenzi, l'accertamento della relativa responsabilità professionale nei confronti degli attori (e dei termini della corrispondente entità), sì da dar luogo, attraverso detta chiamata, non già a una chiamata 'in garanzia', bensì alla formale indicazione del Lenzi quale effettivo ed unico responsabile dei danni denunciati dagli attori (come, peraltro, positivamente emerso a seguito dell'accertamento tecnico preventivo svolto prima dell'instaurazione del presente



giudizio con la partecipazione dello stesso Lenzi), con la conseguente determinazione di una posizione processuale del terzo incompatibile con quella dell'originario convenuto, tale da determinare un'ipotesi di litisconsorzio necessario e di inscindibilità delle cause;

in forza di tali premesse, pertanto, a seguito della dichiarazione di interruzione dell'intero processo in conseguenza del decesso del Lenzi (come puntualmente avvenuto nel caso di specie), la tardività della riassunzione nei confronti degli eredi della parte deceduta avrebbe dovuto necessariamente determinare l'estinzione dell'intero processo, e non già del solo rapporto processuale tra il e il terzo chiamato, con la conseguente erroneità della contraria decisione emessa dal giudice *a quo*;

con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione meramente apparente a fondamento del riconosciuto carattere solidale dell'obbligazione risarcitoria del rispetto a quella del Lenzi e, conseguentemente, il ricorso di un'ipotesi di litisconsorzio facoltativo tra le rispettive controversie contemporaneamente pendenti in primo grado;

con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell'art. 132 n. 4 c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.), per avere la corte territoriale dettato una motivazione contraddittoria e manifestamente illogica in relazione al punto concernente la connessione tra l'avvenuta dichiarazione di estinzione di una sola delle cause pendenti dinanzi al giudice di primo grado e, viceversa, l'avvenuta interruzione del processo nella sua interezza;

con il quarto motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata per violazione degli artt. 279 e 132 n. 4 c.p.c., nonché dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c.) per avere la corte



territoriale omesso di pronunciarsi, o di dettare alcuna adeguata motivazione, in relazione alla doglianza sollevata dal Cimmino in sede di appello con riguardo all'erronea pronuncia, da parte del primo giudice, di una sentenza di carattere definitivo sull'estinzione del processo, a fronte della contestuale pronuncia di un'ordinanza interlocutoria intesa alla prosecuzione del giudizio;

il primo motivo è fondato e suscettibile di assorbire la rilevanza delle restanti censure;

osserva preliminarmente il Collegio come l'odierno ricorrente abbia ritualmente provveduto ad assolvere ai propri oneri di puntuale e completa allegazione del ricorso imposti dall'art. 366 n. 6 c.p.c., con particolare riguardo all'avvenuta trasposizione, in questa sede, dei contenuti della domanda proposta nei confronti del Lenzi nell'atto contenente la relativa chiamata quale terzo: trasposizione nella specie indispensabile ai fini della valutazione dell'eventuale determinazione, attraverso la proposizione di tale domanda nei confronti del terzo, di un'ipotesi di litisconsorzio necessario e di inscindibilità delle cause contestualmente proposte;

al riguardo, varrà considerare come, alla pag. 12 del ricorso, il ricorrente abbia indicato l'atto di chiamata in causa del terzo, in data 28/9/2017, contrassegnandolo come doc. 1 di cui all'attestazione di conformità contenuta nel fascicolo di parte del grado d'appello e come doc. 11 del sottofascicolo del giudizio di cassazione, ed abbia altresì provveduto, nella successiva pag. 13, a riprodurre il contenuto delle conclusioni di tale chiamata, in cui si dà atto di aver invocato l'accertamento "*della responsabilità professionale ed il grado nel concorso da parte del Dott. Umberto Lenzi*";

si tratta, ad avviso del Collegio, di una modalità di allegazione degli atti processuali (rilevanti ai fini della decisione) di per sé pienamente idonea a soddisfare le condizioni imposte dal richiamato art. 366 n. 6



c.p.c., come tale sufficiente a consentire a questa Corte l'assunzione delle proprie determinazioni per la decisione sulla censura in esame;

ferme tali premesse, occorrerà pertanto considerare se tale domanda di accertamento della responsabilità del Lenzi in relazione ai danni denunciati dagli attori sia effettivamente valsa a determinare un litisconsorzio necessario tra tutte le parti processuali e, conseguentemente, un'ipotesi di inscindibilità tra le cause contestualmente pendenti;

a tale riguardo, secondo quanto già in precedenza stabilito da questa Corte (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 4722 del 28/02/2018, Rv. 647631 - 01), in materia di procedimento civile, con la chiamata in causa del terzo quale unico responsabile si realizza un'ipotesi di dipendenza di cause, in quanto la decisione della controversia fra l'attore e il convenuto, essendo alternativa rispetto a quella fra l'attore ed il terzo, si estende necessariamente a quest'ultima, sicché i diversi rapporti processuali diventano inscindibili, legati da un nesso di litisconsorzio necessario processuale (per dipendenza di cause o litisconsorzio alternativo) che, permanendo la contestazione in ordine all'individuazione dell'obbligato, non può essere sciolto neppure in sede d'impugnazione (conf. Sez. 2, Sentenza n. 11946 del 08/08/2003, Rv. 565766 - 01);

in coerenza a tale principio, questa Corte ha altresì sottolineato come il principio secondo cui la domanda di risarcimento dei danni cumulativamente proposta nei confronti di più soggetti corresponsabili di un fatto illecito dà luogo, in sede di impugnazione, a cause scindibili, per effetto del vincolo di solidarietà passiva configurabile tra gli autori dell'illecito, soffre una parziale eccezione nell'ipotesi in cui l'accertamento della responsabilità di uno di essi presupponga necessariamente quello della responsabilità degli altri. In tal caso, infatti, dovendosi valutare il rapporto di subordinazione logica o di pregiudizialità tra le cause in relazione al contenuto delle censure proposte ed all'esito della



lite, l'impugnazione della sentenza di condanna proposta dal responsabile originario per negare la propria responsabilità dà luogo ad una causa inscindibile rispetto a quella promossa nei confronti del responsabile *di riflesso*, che in caso di accoglimento del gravame si troverebbe altrimenti a rispondere da solo del fatto commesso da un altro soggetto (cfr. Sez. 3, Ordinanza n. 14379 del 27/05/2019, Rv. 654091 - 01; conf. Sez. 3, Sentenza n. 16391 del 14/07/2009, Rv. 609383 - 01);

nel caso di specie, a seguito della domanda di accertamento proposta dal [redacted] con la chiamata del terzo (Lenzi), l'eventuale ipotetica attestazione, in accoglimento della domanda del chiamante, della responsabilità *esclusiva* del Lenzi nella produzione dei danni a carico degli originari attori, avrebbe inevitabilmente condotto al rigetto della domanda proposta nei confronti dell'odierno ricorrente, atteso, in tale caso, il carattere alternativo delle due posizioni;

ciò posto, è agevole concludere come, con la chiamata in causa del Lenzi, da parte del [redacted] non ebbe in alcun modo a verificarsi una chiamata di terzo a fini di manleva o di garanzia (impropria) (al di là delle eventuali espressioni scorrette o improprie utilizzate dalle parti), con la conseguente inapplicabilità del principio statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai sensi del quale, quando vengano riunite e cumulativamente istruite la domanda di risarcimento del danno e quella di garanzia, proposta dal convenuto nei confronti del proprio assicuratore della responsabilità civile, in presenza d'un evento interruttivo che tocchi una sola delle due cause connesse il giudice ha la facoltà e non l'obbligo di separarle, ma, ove non si avvalga di tale facoltà, l'eventuale ordinanza che dichiari interrotto il processo produce gli effetti di cui agli artt. 300 e ss. cod. proc. civ. solo con riferimento alla causa in cui si è verificato l'evento interruttivo, mentre l'altra causa non separata resta in una *fase di stallo* o *di rinvio*, destinata necessariamente a cessare per effetto della riassunzione della causa interrotta



o dell'estinzione di essa (v. Cass., Sez. U, Sentenza n. 9686 del 22/04/2013, Rv. 626431 - 01);

nel caso in esame, infatti, con la chiamata in causa del Lenzi, il determinò inequivocabilmente una situazione di diretta dipendenza tra le due cause (quella originariamente proposta dagli attori e quella introdotta dal con la chiamata in causa del terzo), atteso che l'eventuale accertamento della (esclusiva) responsabilità del Lenzi avrebbe inevitabilmente finito col riflettersi sulla decisione della causa proposta dagli originari attori, sì da integrare proprio quei presupposti che i richiamati arresti di questa Corte individuano quali condizioni di riconoscimento dell'inscindibilità delle cause e della necessità del litisconsorzio;

dalla considerazione complessiva delle argomentazioni sin qui esposte deriva il riconoscimento della fondatezza della censura in esame, atteso che, una volta accertato il carattere inscindibile delle cause pendenti e l'indole 'necessaria' del litisconsorzio così instaurato, la dichiarazione di interruzione del processo nella sua interezza (come, peraltro, puntualmente avvenuto nel caso di specie), avrebbe imposto, a seguito della riconosciuta tardività della sua riassunzione, la corrispondente dichiarazione dell'estinzione del processo nella sua interezza, e non già limitatamente al solo rapporto processuale instaurato da Fabrizio con la chiamata in causa di Umberto Lenzi;

sulla base di tali premesse, rilevata la fondatezza del primo motivo, assorbiti i restanti, dev'essere disposta la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con il conseguente rinvio alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

P. Q. M.



Accoglie il primo motivo; dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Corte d'appello dell'Aquila, in diversa composizione, cui è altresì rimesso di provvedere alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione del 18/1/2023.

Il Presidente

Franco De Stefano

